

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con comunicazione datata (omissis) formula richiesta di parere, chiedendo se possa ritenersi deontologicamente corretto il comportamento dell'Avvocato che nell'intraprendere iniziative giudiziarie (in particolare deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo) per il recupero del credito di natura condominiale del suo assistito nei confronti della controparte, ometta di inviare a quest'ultima una previa comunicazione di messa in mora (dovendosi anche considerare che la situazione debitoria in questione non era in precedenza mai stata contestata neanche dal creditore in proprio), nonché di inoltrare la medesima comunicazione al legale definito "storico" della parte debitrice e conosciuto dal legale del creditore in quanto ad esso contrapposto nell'ambito di pregresse controversie tra le medesime parti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Marco Tocci,

Osserva

La richiesta di parere attiene a due diversi, autonomi ma collegati, profili deontologici, di cui il primo relativo ai **rapporti di colleganza** (la cui norma cardine è ravvisabile nell'**art. 38** del vigente **Codice Deontologico Forense**) ed in particolare, per ciò che concerne il caso di specie, all'**art. 41** rubricato "**rapporti con parte assistita da collega**" ed il secondo inerente ai rapporti con la controparte.

Sotto il primo aspetto, va innanzitutto rilevato come il citato art. 41, disponga al primo comma che "*L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega*", per poi stabilire al terzo comma che "*l'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente, per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze*". Tale norma sancisce, quindi, un generale divieto di prendere contatti diretti con la controparte - ravvisandosi la *ratio* nell'esigenza di impedire un aggiramento del mandato professionale anche a tutela di un interlocutore (la controparte) considerato "svantaggiato" sotto il profilo giuridico - con riferimento, però, a quelle ipotesi in cui la stessa sia già assistita da un legale (circostanza che sembrerebbe non sussistere nella fattispecie) e sul presupposto che tale patrocinio sia noto al legale della controparte. Tale ultimo profilo riveste, peraltro, una maggiore rilevanza nella nuova formulazione della norma in esame che, rispetto all'art. 27 del Codice previgente (che recitava "*L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da un altro collega*"), ha posto espressamente l'accento, al citato primo comma, sul concetto di consapevolezza.

Inoltre, a prescindere dall'effettiva applicabilità o meno

della norma in esame al caso di specie, si ritiene comunque opportuno segnalare come, in linea più generale, nel rapporto con i colleghi, ogni avvocato sia tenuto al rispetto dei principi di lealtà e correttezza, sempre applicabili, a nulla valendo il rilievo che nell'attuale art. 38 non sia stato riportato il contenuto della regola deontologica di cui all'art. 22 del previgente codice, ravvisandosi comunque, l'espressa menzione dei richiamati principi, al primo comma dell'attuale art.9.

In tale ottica, va segnalato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano più volte (Cass. n. 13797/2012 e Cass. n. 27214/2009) ribadito il seguente principio di diritto: *"viola l'art. 22 (attuale art. 38 CDF) del codice deontologico forense l'avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia - in relazione alle condizioni economiche del debitore - del credito accertato nella pronuncia giurisdizionale, e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza - notifichi al debitore atto di precetto (così aggravando la posizione debitoria di questo), senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva"*.

Per ciò che attiene, invece, al secondo aspetto, qualora si ritenesse che l'instaurazione di un'azione giudiziaria per il recupero del credito, non preceduta da nessuna contestazione e/o richiesta al debitore, ove necessario (come non sembrerebbe nel caso di specie) possa costituire in qualche modo un ingiustificato aggravamento della situazione debitoria della controparte (valutazione questa che esula in se dall'ambito deontologico), potrebbe allora assumere rilievo l'**art. 66** dell'attuale **codice deontologico forense** in base al quale *"L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita"*.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati, e nel valutarne l'eventuale applicabilità al caso concreto in base alle peculiarità della fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

art. **38**; art. **41**; art. **66**; rapporto di **colleganza**; rapporti con parte assistita da **collega**; pluralità di **azioni** nei confronti della **controparte**.